



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RASSEGNA MENSILE

Provvedimenti pubblicati

Aprile 2022

La giurisprudenza amministrativa

Anno 2022

Ufficio del Processo

Selezione sentenze e redazione massime:
dott.ssa Mariagrazia D'Amico

Indice sommario

ACCESSO

ACCESSO PROCEDIMENTALE E ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE – INFORMAZIONE AMBIENTALE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 19/4/2022, n. 379

AMBIENTE

GESTIONE AREE NATURALI – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/4/2022, n. 390

APPALTI E CONCESSIONI

CONCESSIONE PER IL SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO – RIDETERMINAZIONE CANONE – GIURISDIZIONE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 14/4/2022, n. 359

INTERPRETAZIONE CLAUSOLA.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 8/4/2022, n. 334

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA N. 141/2018 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ ANNO 2019 – POSIZIONE SOGGETTIVA DEL RICORRENTE - OPERATORI CHE ESERCITANO SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI E LA GESTIONE DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE FERROVIARIE – SERVIZI DI MANOVRA.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 376

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ – DECLARATORIA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE.

ESONERO – CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/4/2022, n. 391

AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONE CONDUZIONE DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI – INTERESSE AD AGIRE.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 373

DEMANIO

AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE – TERMINE DECORRENZA IMPUGNAZIONE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 13/4/2022, n. 349

EDILIZIA E URBANISTICA

EMERGENZA ABITATIVA – MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE – AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, n. 316

PERGOTENDA – NATURA – TITOLO EDILIZIO. ORDINE DI DEMOLIZIONE – PREAVVISO.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, n. 318

PROPRIETARI CONFINANTI CON STAZIONE RADIO BASE - AUTORIZZAZIONE ART. 87 d.lgs. 259/2003.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, n. 318

FISCALIZZAZIONE – SANZIONE PECUNIARIA.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26/4/2022, n. 389

ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 87 E 88 DEL D.LGS. 259/2003 PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA – DISCREZIONALITA' P.A. – PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26/4/2022, n. 393

ELEZIONI

OPERAZIONI DI SCRUTINIO – IRREGOLARITA' - RINNOVAZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7/4/2022, n. 332

ENTI PUBBLICI

ISTITUTO DI PATRONATO – ATTIVITA' DI VIGILANZA – REQUISITI.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, n. 319

FORZE ARMATE E POLIZIA DI STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE - PERDITA DEL GRADO – DISCREZIONALITA' P.A.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29/4/2022, n. 409

PATENTI DI GUIDA

RILASCIO PATENTE DI GUIDA – REQUISITI MORALI DI CUI ALL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 285/1992 – ATTO VINCOLATO – DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE ORDINARIA.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, n. 320

PROFESSIONI E MESTIERI

PARERE DI CONGRUITÀ DEL COMPENSO EX ART. 5, N. 3, L. 1395/1923 – INTERESSE AD AGIRE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7/4/2022, n. 329

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE – COMMISSIONE GIUDICATRICE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 29/4/2022, n. 407

PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE – SERVIZIO DI RISTORAZIONE – AUTOREFEZIONE – NATURA GIURIDICA.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 5/4/2022, n. 323

SILENZIO

RICHIESTA ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 115 DEL D. LGS. 163 DEL 2006 – PROCEDIMENTO.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 377

STRANIERI

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE – ONERE DELLA PROVA.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 368

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER LAVORO SUBORDINATO – ONERE DELLA PROVA – VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLA SITUAZIONE DELL'ISTANTE.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 28/4/2022, n. 404

ACCESSO

T.A.R. Piemonte, sez. II, 19/4/2022, (ud. 17/11/2021), n. 379 - Pres. Bellucci, Est. Caccamo

ACCESSO PROCEDIMENTALE E ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE – INFORMAZIONE AMBIENTALE.

Va premesso che le istanze di accesso procedimentale (ex L. n. 241/1990) e in materia ambientale (ex D. Lgs. n. 195/2005) possono, per pacifica giurisprudenza, essere cumulate o formulate uno actu pur mantenendo la propria autonomia quanto a presupposti e condizioni di ammissibilità. Nella fattispecie, in particolare, rileva la richiesta ostensiva effettuata sub specie di accesso alle informazioni in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 195/2005.

Nel dare attuazione alla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, successiva alla ratifica della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, il predetto decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale il principio di massima conoscibilità e trasparenza di tutte le informazioni relative alla materia ambientale. La disciplina così coniata riflette l'esigenza che le informazioni ambientali trovino massima diffusione e circolino senza restrizioni, poiché la conoscenza di questo tipo di dati – e, quindi, l'accesso alla relativa documentazione – non soddisfa semplicemente un interesse del privato istante, ma è condizione per la realizzazione dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente nella più ampia accezione possibile.

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali costituisce applicazione, oltre che del principio di trasparenza, anche di quello di partecipazione ai processi lato sensu decisionali che riguardano il bene ambiente. Difatti, la direttiva n. 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 afferma espressamente, al primo considerando, che il rafforzamento dell'accesso alle informazioni ambientali e la maggiore diffusione di tali dati “contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente”. È dunque evidente lo stretto legame che esiste tra circolazione delle informazioni, partecipazione dei cittadini e raggiungimento dell'obiettivo finale di tutela dell'ambiente naturale.

9.2. La disciplina di cui al D. Lgs. n. 195/2005 si colloca nel solco tracciato dal diritto europeo, prevedendo “un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 20.5.2014, n. 2557). Ciò comporta, sul piano soggettivo, che il richiedente non sia più tenuto a specificare il proprio interesse e, sul versante oggettivo, una maggiore estensione del concetto di informazioni accessibili: il riferimento all’“ambiente”, invero, serve non più solo a delimitare una materia e i suoi contenuti, ma anche a indicare l'oggetto di una tutela ormai approntata dal legislatore a tutti i livelli e in ogni ambito di interesse. Correlativamente, le ipotesi in cui è consentito il rigetto dell'istanza di accesso a informazioni ambientali sono limitate alle sole richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici, con una evidente restrizione dell'ambito proprio del diniego legittimo (art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 195/2005 che prescrive espressamente di interpretare restrittivamente i casi di esclusione dal diritto di accesso, imponendo all'amministrazione di effettuare una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e quello tutelato dall'esclusione dall'accesso).

...Quanto alla nozione di “informazione ambientale accessibile”, la definizione fornita dal legislatore nazionale è chiaramente di ispirazione omnicomprensiva, tale da includere “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale” che possa avere, direttamente o meno, impatto sull'ambiente e sui processi decisionali che ne riguardano la tutela. In particolare, nel caso di specie assume specifico rilievo l'art. 2, comma 1, lett.a, n. 3) del D.Lgs. n. 195/2005,

in base al quale l'informazione ambientale riguarda anche "le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi". Come la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato, "la nozione di «misure amministrative» costituisce una mera illustrazione delle «attività» o delle «misure» considerate dalla direttiva. Infatti, (...) il legislatore comunitario si è astenuto dal dare una definizione della nozione di «informazione relativa all'ambiente» che possa escludere una qualsiasi delle attività svolte dall'autorità pubblica, poiché il termine «misure» serve soltanto a precisare che devono essere incluse tra gli atti rientranti nella direttiva tutte le forme di esercizio dell'attività amministrativa" (cfr. Corte di Giustizia CE, 17.06.1998, in causa C-321/96). Il concetto di informazione ambientale, pertanto, riguarda non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento.

In questa prospettiva, pur consapevole di posizioni giurisprudenziali più restrittive (cfr. TAR Milano, Sez. I, 24.09.2021, n. 2017), ritiene il Collegio che gli atti e documenti di cui è stata chiesta l'ostensione non possano essere esclusi dall'accesso ambientale, essendo essi espressione di un'attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, involge l'ambiente e la sua tutela. Si tratta, dunque, di informazioni ambientali ai sensi della normativa nazionale ed eurounitaria, che rilevano – e, pertanto, debbono essere rese conoscibili – come elemento di interesse nella circolazione delle informazioni, nella sensibilizzazione della collettività in merito alle questioni ambientali e nel libero scambio di opinioni (così la direttiva n. 2003/4/CE del 28 gennaio 2003).

AMBIENTE

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/4/2022, (ud. 13/4/2022), n. 390 - Pres. Prospero, Est. Malanetto

GESTIONE AREE NATURALI – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'.

Le linee guida nazionali imponevano di far coincidere il gestore delle ZPS che interessavano anche aree naturali protette con l'ente gestore dell'area protetta stessa; si noti poi come, le citate direttive ministeriali, le quali ai sensi del d.p.r. 357/97 si impongono al legislatore regionale, per di più in un contesto di faticosa attuazione e necessaria compatibilità comunitaria, hanno previsto di affidare la gestione delle ZPS insistenti nel territorio ove operasse un preesistente ente gestore di area naturale a quest'ultimo anche nell'ipotesi in cui solo una porzione della ZPS ricadesse nell'area naturale, quantomeno per l'estensione dell'area naturale stessa.

Non appare quindi casuale, e deve essere interpretato alla luce della presupposta normativa nazionale e comunitaria sopra ricostruita, che l'art. 41 della l.r. Piemonte n. 19/2009 preveda al comma 2 la delega di gestione delle ZPS innanzitutto agli enti di gestione delle aree naturali, quando i rispettivi territori siano "in tutto o in parte coincidenti con quello dell'area naturale". Piuttosto in parte eccentrico rispetto alla disciplina nazionale appare l'inserimento nel comma 2 bis dell'art. 41 tra i potenziali gestori di queste aree anche dei comuni e delle unioni di comuni, inserimento non a caso caduto in seguito a modifiche della stessa legge regionale intervenute nel 2019, e comunque da considerarsi, nel quadro complessivo, certamente recessivo. La soluzione ha una intrinseca razionalità perché accentra appunto su un unico soggetto specificamente deputato i vari valori di tutela ambientale insistenti sul medesimo territorio, secondo una soluzione coerente

e non contrastante con il principio di buona amministrazione dettato dall'art. 97 della Costituzione e consona ad una allocazione della competenza al livello di governo più idoneo alla sua gestione.

Ne deriva che la "candidatura" dei ricorrenti alla gestione dell'intera ZPS (la quale pacificamente comprende porzioni di territorio dei due comuni estranee ad un'area naturale confinante ma anche, ed in verità in maggior parte, una vasta porzione di territorio ricadente appunto in un'area naturale protetta al cui gestore è poi stata conferita l'intera ZPS) sia come singoli che come unione di comuni risultava, così come prospettata e come contestato dalla difesa dell'amministrazione, ex se irricevibile, perché contrastante con le linee guida nazionali già all'epoca vigenti, le quali non avrebbero consentito di individuare, per le zone già ricadenti in area naturale, un gestore diverso da quello dell'area naturale stessa.

...Giova ricordare che l'attribuzione di competenze è coerente con il principio di sussidiarietà di matrice costituzionale ed eurounitaria se e solo se rappresenta la soluzione più adeguata a tutelare effettivamente gli interessi in gioco e a realizzare le finalità proprie dei compiti attribuiti.

La materia ambientale è espressione di esigenze ed interessi la cui corretta gestione fisiologicamente non si coniuga con il più basso livello di governo e ciò si evince da tutta la normativa di settore ed anche dalla presente vicenda; basti ricordare che i piani paesaggistici e ambientali di norma si intestano a Regioni e Province e, se mai, si impongono alla pianificazione comunale. Tant'è che il già ricordato d.m. del 2002 individuava come enti territoriali adeguati all'attuazione della disciplina delle ZPS fisiologicamente le Regione e/o le Provincia, già ordinari gestori degli interessi di tipo ambientale.

Ciò è tanto più vero se si ricorda che, come già evidenziato, l'istituzione delle ZPS costituiva adempimento di un vincolo eurounitario (tale quindi da imporsi financo al legislatore statale) rispetto al quale, a fronte di una inerzia verosimilmente indotta in parte anche dalle resistenze dei territori e dai loro interessi di tipo maggiormente "economico" e "ricreativo" già censurati dalla Corte di giustizia, lo Stato ha imposto linee guida omogenee a livello nazionale progressivamente più stringenti (prevedendo anche misure di adempimento coercitivo) arrivando a puntualizzare che i più idonei gestori delle ZPS non potevano che essere, ove già presenti, quelli con originaria vocazione alla protezione del territorio, ossia gli enti gestori delle anche parzialmente coincidenti aree protette.

Pertanto, il principio di sussidiarietà non si declina, nella presente vicenda, in termini di una sorta di obbligo di privilegiare le istanze dei comuni o loro unioni.

APPALTI E CONCESSIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 14/4/2022, (ud. 6/4/2022), n. 359 - Pres. Bellucci, Est. Faviere

CONCESSIONE PER IL SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO – RIDETERMINAZIONE CANONE – GIURISDIZIONE.

Il provvedimento dirigenziale con cui l'amministrazione ha rideterminato il canone concessorio, in attuazione dei criteri fissati nella sopra citata regolamentazione dell'ente, quantificandolo ed accertandone l'entrata a bilancio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non costituisce manifestazione di un potere pubblico autoritativo e discrezionale poiché, da un lato, si limita ad applicare al caso concreto criteri di quantificazione già determinati dagli organi di indirizzo politico dell'ente in via generale ed astratta, dall'altro si insinua nell'alveo di rapporti aventi ad oggetto la gestione concessione di servizi pubblici (quali sono quelli di gestione delle aree di sosta a pagamento) in corso di svolgimento.

Orbene nel ricorso non si contestano le previsioni regolamentari che, come noto, costituiscono espressione di un potere autoritativo e discrezionale in grado di incardinare, secondo gli ordinari criteri di riparto, la

giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente si limita a censurare l'applicazione che di tali criteri viene fatta nel caso concreto con riferimento, nello specifico, alla quantificazione del canone.

Quello che in realtà viene contestata è l'applicazione fatta, al caso concreto, di criteri e presupposti applicativi già predeterminati che quindi ben può integrare una ipotesi di comportamento o attività illecita che però fuoriesce dal perimetro di cognizione di questo giudice.

Pur versando nell'ambito di una concessione di servizi, infatti, il provvedimento si insinua nella fase esecutiva dello stesso, avendo ad oggetto la rideterminazione dell'ammontare del canone. La controversia assume pertanto una connotazione esclusivamente patrimoniale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale "in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b) nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso; da ciò consegue che le controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone pattuito convenzionalmente come corrispettivo di una concessione d'uso appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione" (Cass. civ. Sez. Unite, 27/10/2020, n. 23591).

È noto che "le controversie in tema di concessione amministrativa che abbiano contenuto meramente patrimoniale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo senza che assuma rilievo il potere di intervento della pubblica amministrazione, rimanendo invece devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali riguardanti la determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi" (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 19/04/2021, n. 683).

È inconferente il richiamo giurisprudenziale utilizzato dalla ricorrente per argomentare la giurisdizione del giudice amministrativo. La richiamata pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, a dire il vero, conferma l'orientamento sopra evidenziato nel momento in cui sostiene che "la cognizione dell'impugnazione della delibera che ha determinato i criteri generali dell'entità dei canoni concessori c.d. convenzionali - dovuti a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente locale su un bene oggetto di concessione - non rientra nella giurisdizione ordinaria, ma in quella amministrativa, non concernendo la controversia la mera debenza del canone, dell'indennità o del corrispettivo ma i presupposti generali della quantificazione del canone approvati con un atto generale amministrativo e, quindi, i poteri valutativo-discrezionali esercitati dall'amministrazione comunale, con una scelta che, implicando anche una valutazione comparativa degli interessi generali, non ha natura solo patrimoniale e, pertanto, non è direttamente inquadrabile in un rapporto di tipo paritario tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico secondo lo schema "obbligo-pretesa" (Cassazione civile sez. un., 18/09/2017, n.21545).

Nella specie, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ritenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata impugnata la delibera comunale che, in via stratta e generale, aveva aumentato i canoni di concessione annui degli impianti pubblicitari privati siti nel territorio del comune.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 8/4/2022, (ud. 22/3/2022), n. 334 - Pres. Bellucci, Est. Faviera

INTERPRETAZIONE CLAUSOLA.

Si pone all'attenzione di questo giudice l'interpretazione delle clausole di una convenzione volta a regolamentare una concessione di beni pubblici e l'impiego del lavoro dei detenuti.

Il collegio evidenzia che si impone l'utilizzo delle ordinarie tecniche di interpretazione contrattuale per le quali "il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c." (Cass. civ. Sez. II Ord., 11/11/2021, n. 33451, conforme T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 30/01/2020, n. 82).

Ciò vale, in analogia, anche per l'interpretazione degli atti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione. "L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative" (Cons. Stato Sez. VI, 17/03/2021, n. 2300)

Dal comportamento delle parti e dal tenore delle argomentazioni difensive emerge che la clausola di rinnovo, di cui all'art. 15 citato, debba intendersi senza un limite temporale complessivo, sottoposta quindi solo a opzione di disdetta di una delle parti.

La clausola di cui all'art. 16 non può che essere interpretata nel senso di consentire all'amministrazione il potere di disporre la mancata rinnovazione in qualsiasi momento, salvo l'onere di comunicare nei termini previsti dall'art. 15 tale volontà e la decorrenza dei relativi effetti a far data dalla naturale scadenza annuale (o quella preventivamente rinnovata) della convenzione. Tale interpretazione peraltro, risulta in linea con i principi del codice civile in materia di obbligazioni locatizie (applicabili analogicamente al caso di specie) poiché la presenza di un termine a garanzia per l'esercizio della disdetta rende il mancato esercizio della relativa facoltà una libera manifestazione di volontà negoziale (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 29/05/2015, n. 11168).

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, (ud. 9/3/2022), n. 376 - Pres. Prospero, Est. Risso
DELIBERA N. 141/2018 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ ANNO 2019 - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL RICORRENTE - OPERATORI CHE ESERCITANO SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI E LA GESTIONE DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE FERROVIARIE - SERVIZI DI MANOVRA.

A fronte del contrasto giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, nn. 7371-7376, 7777-7783, 7786, 7787, 7914 del 2019; di diverso tenore Cons. Stato sentenze del 12 e 14 del 4 gennaio 2021 e nn. 124-131 del 5 gennaio 2021), il Collegio è dell'avviso di confermare il proprio orientamento, ritenendo maggiormente corretto qualificare la pretesa a non essere assoggettati al contributo in termini di diritto soggettivo piuttosto che di interesse legittimo.

Di conseguenza, l'azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo può essere intentata a prescindere dall'impugnazione dell'atto con il quale viene richiesto il pagamento,

trattandosi di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio, e quindi avente ad oggetto diritti soggettivi; il relativo ricorso può dunque essere proposto nel termine di prescrizione dinanzi al giudice amministrativo, attesa la sua cognizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a. (ex pluribus T.A.R. Piemonte, sez. II, 9 febbraio 2021, n. 126). Ne consegue anche che non può predicarsi l'inammissibilità del ricorso per il fatto che sia stata impugnata (anche) la richiesta di pagamento; la stessa viene impugnata unitamente all'atto presupposto, la contestazione resta inerente il diritto a non essere incisi dalla pretesa contributiva e la richiesta rappresenta comunque un atto lesivo, in quanto cristallizza l'assunto che la ricorrente sia debitrice del contributo.

...Come già evidenziato da questo Tribunale, già attraverso le delibere nn. 70/2014, 18/2017, da ultimo integrate e corrette dalla delibera n. 130/2019, l'ART ha effettivamente esercitato poteri regolatori in tale ambito. Sul punto, questo Tribunale ha evidenziato che "Con riferimento alle infrastrutture ferroviarie vengono in rilievo molteplici atti regolatori dell'Autorità adottati in materia di servizi di manovra ferroviaria ex art. 13 del d.lgs. 112/2015, materia che assume primaria rilevanza nella struttura dei costi dei servizi logistici tenuto conto che l'intermodalità su rotaia presuppone i servizi di manovra primaria (ossia lo spostamento dei carri merci dai binari di transito ai binari di presa e consegna) e di manovra secondaria (ossia lo spostamento dai binari di presa e consegna a quelli di carico e scarico, siti nei terminal portuali). Il segmento funzionale è stato interessato dapprima dalla Misura n. 11 della delibera n. 70/2014, seguita dalla delibera n. 18/2017 di approvazione, previa consultazione pubblica, delle misure di regolazione volte a stabilire le modalità più idonee per garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria, da ultimo integrare e corrette dalla recente delibera n. 130/2019" (T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 marzo 2021, n. 260).

...I servizi di manovra hanno formato oggetto dell'attività regolatoria di ART a partire dalla delibera n. 70/2014.

Il fatto che la delibera n. 18/2017 si riferisca specificamente a 13 impianti (tra i quali non sono ricompresi gli impianti ferroviari di Busto Arsizio-Gallarate e Pordenone), non significa che gli altri impianti siano estranei alla regolazione ART. Questo Tribunale, richiamando a sua volta la sentenza n. 113 del 6 febbraio 2020, seppur con riferimento al diverso settore dei terminalisti portuali, ha espresso il principio generale secondo il quale "Non ha pregio l'assunto difensivo per cui le ricorrenti non opererebbero negli specifici porti interessati dall'intervento dell'Autorità; la disciplina del contributo tiene infatti conto dell'appartenenza ad un "mercato", globalmente inteso e come tale destinatario di regolazione e non certo dei singoli operatori e dell'incidenza sugli stessi di puntuali misure adottate appunto nel contesto di mercato" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 giugno 2020, n. 360). Ancora, sempre questo Tribunale, con la sentenza n. 115 del 10 febbraio 2020, ha affermato che "in base ai principi generali sopra enunciati è sufficiente che l'attività abbia avuto inizio ed abbia coinvolto il "settore" non necessariamente il singolo operatore".

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/4/2022, (ud. 9/3/2022), n. 391 - Pres. Prospero, Est. Risso
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ – DECLARATORIA DI SOPRAVVENUTA
CARENZA DI INTERESSE.

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem con riguardo alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, oggetto della sentenza n. 182/2021, con cui questo Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, è una pronuncia in rito, non contenente un "accertamento" sul merito. La pretesa sostanziale oggetto del giudizio dichiarato improcedibile, pertanto, rimane integra.

Ne consegue che se non è intervenuta una decadenza o prescrizione, l'azione per far valere quella pretesa può essere riproposta con l'introduzione di un altro giudizio.

Inoltre, preme notare che, con il presente gravame, seppur avente ad oggetto la medesima questione sostanziale del ricorso deciso con la sentenza n.182 del 22 febbraio 2021, la ricorrente non chiede il solo annullamento delle note di pagamento emesse dall'ART ma, altresì, "l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), c.p.a. in via principale, del non assoggettamento della Società ricorrente al contributo per il funzionamento di ART per le annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019 con riferimento al servizio di trasporto pubblico locale (TPL), non più svolto da Umbria Mobilità a seguito della cessione del ramo di azienda dedicato al servizio in questione e, conseguentemente, della non debenza delle somme richieste dall'Autorità a titolo di contributo per le suddette annualità e determinate assoggettando i ricavi derivanti dal trasporto pubblico locale non più in capo all'odierna ricorrente a far data dal 1° marzo 2014; ovvero, in subordine, del diritto della Società ricorrente al pagamento della diversa minor somma risultante dalla corretta applicazione dei criteri di imputazione della contribuzione, anche "in modo da evitare duplicazioni di contribuzioni", come disposto dall'art. 37, comma 6, lett. b) D.L. n. 201/2011".

Da qui l'impossibilità comunque di ritenere sussistente una violazione del principio del ne bis in idem stante la diversa domanda promossa con il presente ricorso.

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ – ESONERO – CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA.

La parte ricorrente contesta l'assoggettamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per le suddette annualità a fronte dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda relativo al servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in data 1° marzo 2014 e della conseguente cessazione, a partire da tale data, dello svolgimento di siffatto servizio, pacificamente soggetto a regolazione da parte di ART.

Con riguardo all'asserito esonero da contribuzione a seguito della cessione del ramo aziendale, giova, preliminarmente, chiarire l'impossibilità di assurgere a causa di esclusione dalla contribuzione ai sensi dell'art. 1 delle delibere n. 94/2015 e n. 139/2016 la circostanza, dedotta da parte ricorrente, circa l'asserita qualificazione del piano di ristrutturazione, avviato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, a titolo di procedura concorsuale con finalità liquidativa, in cui si innesta la cessione del ramo d'azienda relativa al trasporto pubblico locale.

Ebbene, la causa di esclusione menzionata nelle delibere fa espresso riferimento "alle società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative"; siffatta finalità non è tuttavia riscontrabile nell'avvio del c.d. "piano attestato di risanamento" precipuamente volto ad esentare da azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano stesso, qualora venga successivamente dichiarato il fallimento del debitore.

Come ha avuto modo di precisare la Cassazione "...il piano di risanamento ex art. 67 non è una "procedura concorsuale". La sua natura non partecipa, per essere più precisi, nè al primo, nè al secondo termine della richiamata espressione. Alla vicenda di strutturazione e conformazione del piano non concorre alcun intervento giudiziale, sia esso di valutazione oppure di controllo. Nè ha luogo discorrersi di una partecipazione del ceto creditorio (tanto meno se assunta in termini di necessaria partecipazione)" (Cass. Civ. Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895). La Cassazione ha ulteriormente chiarito che "la vicenda espressa dal piano non raffigura una "procedura", rientrando invece nell'amplissimo genere delle "convenzioni stragiudiziali" (cfr. Cass., 5 luglio 2016, n. 13719). Sulla scia di questa indicazione si può in via di specificazione procedere pure rilevando che il piano in questione è in realtà frutto di una decisione dell'impresa, come attinente alla programmazione della propria futura attività e intesa al risanamento della relativa "situazione finanziaria".

AUTORIZZAZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, (ud. 23/3/2022), n. 373 - Pres. Prospero, Est. Cerroni

AUTORIZZAZIONE CONDUZIONE DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI – INTERESSE AD AGIRE.

La legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 ha previsto che l'autorizzazione per la conduzione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie sia concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della società (cfr. artt. 26 e 27 legge regionale cit.); mutatis mutandis, l'accREDITAMENTO dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, da definirsi a cura della Giunta regionale con apposito provvedimento (v. art. 29 legge reg. cit). La disciplina regionale ha, poi, attribuito alle stesse ASL le funzioni amministrative di vigilanza sulle strutture di cui siano titolari dell'autorizzazione al funzionamento (art. 54, co. 2).

L'eccezione di rito svolta dalla Regione Piemonte in ordine all'inammissibilità del ricorso di Cloe s.r.l. per difetto di interesse va accolta per l'assorbente ragione che Cloe stessa non fa mistero della cessione del ramo di azienda in favore di Villa Serena soc. consortile, cui è seguita la volturazione di tutti i titoli autorizzativi concernenti il Presidio del Castello di Suno: appare di lapalissiana evidenza che, in disparte i rapporti di contiguità tra le due società attesa la coincidenza della figura di amministratore unico e legale rappresentante, i provvedimenti impugnati non possono dispiegare effetti lesivi nei confronti di Cloe, essendosi questa completamente spogliata dell'attività cui ineriscono i provvedimenti stessi. Né può rilevare il fatto che sia rimasta proprietaria del plesso immobiliare, alla luce del cristallino disposto della legge regionale n. 1 del 2004 per cui l'autorizzazione per la conduzione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie è concessa, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle strutture, "alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della società".

DEMANIO

T.A.R. Piemonte, sez. II, 13/4/2022, (ud. 6/4/2022), n. 349 - Pres. Bellucci, Est. ARRIVI

AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE – TERMINE DECORRENZA IMPUGNAZIONE.

Il dies a quo per la proposizione del ricorso va individuato nella comunicazione individuale solo per i soggetti incisi da un provvedimento ablatorio o che siano contemplati in un provvedimento quali controinteressati (nella duplice accezione sostanziale e formale), mentre per tutti gli altri il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pubblicazione, valevole quale presunzione legale e assoluta di conoscenza dell'atto (Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5411; Id., Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3227; Id., Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5827). Nel caso di specie deve escludersi che la delibera della Giunta comunale dovesse essere comunicata personalmente a Inter.E.M. s.r.l. poiché il provvedimento non produce effetti ablatori diretti alla sua sfera giuridica (cfr. art. 21 bis l. 241/1990) né la ricorrente assume la qualifica di controinteressata (non solo

sostanziale ma anche) formale rispetto alla locazione della Ex Polveriera. Né il dies a quo può farsi decorrere dall'accesso documentale, poiché questo non vale a rimettere in termini da una decadenza già verificatasi: ne conseguirebbe altrimenti la paradossale conseguenza che il termine di impugnazione non decorrerebbe mai, con grave lesione della certezza dei rapporti giuridici (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 febbraio 2022, n. 2261).

EDILIZIA ED URBANISTICA

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, (ud. 22/3/2022), n. 316 - Pres. Bellucci, Est. ARRIVI

EMERGENZA ABITATIVA – MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE – AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI.

Quanto all'elemento oggettivo dell'illecito, il Collegio condivide le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 737/2020 in ordine all'illegittimità dell'ultimo diniego frapposto dall'amministrazione comunale: segnatamente, poiché il trasferimento coattivo dell'immobile non era dipeso unicamente dalla procedura esecutiva per morosità condominiale, il Comune non avrebbe dovuto appurare il requisito di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento 385/2018. L'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa è ravvisabile anche rispetto ai precedenti dinieghi, poiché le cause ostative addotte dal Comune sono state tutte superate all'esito del riesame domandato dall'interessata, mentre le carenze informative atenevano all'irrilevante requisito di cui al citato art. 9, comma 3. Del resto, il Comune ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione dell'alloggio, assegnando poi alla ricorrente l'immobile.

Quanto all'elemento soggettivo, l'onere probatorio del ricorrente è attenuato, posto che la colpa dell'apparato può desumersi da indici presuntivi, tra cui l'acclarata illegittimità del provvedimento, il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto e il carattere vincolato o discrezionale della statuizione amministrativa, spettando all'amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2197; Id., Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815; Id., Sez. III, 18 giugno 2020, n. 3903; Id., Sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 287).

Nel caso di specie è ravvisabile la colpa del Comune, tenuto conto del carattere vincolato del provvedimento e della sua illegittimità, derivante dall'erronea interpretazione di una norma (l'art. 9, comma 3, del regolamento) di chiara formulazione. Per converso, il Comune non ha fornito elementi da cui desumere la ricorrenza di un errore scusabile, posto che la mancata collaborazione dell'interessata – addotta anche per smentire la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito – non ha avuto influenza causale sull'erroneità del giudizio dell'amministrazione.

Quanto al danno non patrimoniale, è dimostrato che l'indisponibilità di un alloggio sociale ha costretto la ricorrente a rifugiarsi, successivamente al -OMISSIS- (ultimo mese trascorso nel monolocale), in ricoveri precari, inospitali e altamente carenti sotto l'aspetto igienico (cfr. fotografie allegate sub. doc. 13 e 14 ricorrente).

È indubitabile che il degrado abitativo abbia avuto rifluenze negative serie sia sulle abitudini di vita quotidiana sia sulla dignità della ricorrente, che è tra l'altro una persona gravemente malata e non autosufficiente. Alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi sottesi (cfr. artt. 2, 3, comma 2, 14, 32 e 38 cost.) e della gravità delle conseguenze pregiudizievoli, si ritiene di dover riconoscere all'esponente il risarcimento del danno discendente dall'alterazione peggiorativa della propria condizione di vita (componente cd. esistenziale) e della propria dignità (componente cd. morale). Stante l'insussistenza di parametri liquidatori obiettivi, il risarcimento è determinato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. Esso viene stimato, tenuto conto

delle circostanze del caso concreto, in euro 3.000,00 in moneta attuale, perciò senza necessità di rivalutazione monetaria.

Su tale importo devono essere riconosciuti, quali ulteriori componenti del risarcimento, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti – secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712) – dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, (ud. 22/3/2022), n. 318 - Pres. Bellucci, Est. Arrivi
PERGOTENDA – NATURA – TITOLO EDILIZIO.

La giurisprudenza ha perimetrato l'ambito dell'attività edilizia libera con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, affermando che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. pergotenda) in tanto vi rientra, in quanto l'opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della stessa. È infatti in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619; Id., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979; Id., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1783; Id., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840).

Permane, invero, il dubbio se l'apposizione di tamponature laterali amovibili possa modificare la natura dell'opera. All'interrogativo ha risposto negativamente parte della giurisprudenza osservando che «la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie» (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979). Per converso, altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che «la presenza, quali elementi di chiusura, di lastre di vetro determina il venir meno del richiamato carattere di mera struttura di sostegno di tende retrattili. La natura e la consistenza del materiale utilizzato (il vetro viene comunemente usato per la realizzazione di pareti esterne delle costruzioni) fa sì che la struttura di alluminio anodizzato si configuri, in questo caso, non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma venga piuttosto a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia, connotandosi per la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali. Sicché il manufatto in questo caso costituisce "nuova costruzione", risultando idoneo a determinare una trasformazione urbanistico ed edilizia del territorio. Né in contrario riveste rilievo la circostanza che le suddette lastre di vetro siano installate "a pacchetto" e, dunque, apribili, considerandosi che la possibilità di apertura attribuisce a tale sistema la stessa portata e consistenza di una finestra o di un balcone, ma non modifica la natura del manufatto che, una volta chiuso, è vera e propria opera edilizia, come tale soggetta al rilascio del previo titolo abilitativo» (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619).

Tra i due orientamenti il Collegio predilige il secondo poiché conforme al rapporto di prevalenza della tenda rispetto alla struttura, che deve rimanere accessoria e valere quale mero sostegno della tenda stessa, nonché alla funzione della pergotenda, che è quella di assicurare la migliore vivibilità dello spazio esterno dell'immobile. Ne consegue che l'apposizione, come nel caso di specie, di vetrate scorrevoli non destinate a sorreggere la tenda, bensì a chiudere lo spazio esterno, snatura l'opera ingenerando un ampliamento dei locali del ristorante e la creazione di un nuovo volume o superficie (in senso conforme, cfr. T.A.R. Genova, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 408; Id., 23 giugno 2021, n. 571). Anche l'apposizione degli impianti termici (indipendentemente dalla circostanza che in sede di sopralluogo essi risultassero staccati dalla spina) denota

la diversa modalità di fruizione del locale, destinato a un uso continuativo anche a fronte di condizioni climatiche non compatibili con la permanenza all'esterno.

Ne consegue l'assoggettamento dell'opera al permesso di costruire ex artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), d.p.r. 380/2001.

ORDINE DI DEMOLIZIONE – PREAVVISO.

L'ordine di demolizione, essendo atto rigidamente vincolato alla sussistenza di opere abusive, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non è prevista, in capo all'amministrazione, la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico influenzabili da una fattiva partecipazione del soggetto destinatario (Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 775; Id., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7353; Id., 1 settembre 2021, n. 6181; Id., 26 marzo 2021, n. 2550).

Dal carattere vincolato dell'atto discende altresì che, ai fini della sua legittimità, è sufficiente la compiuta descrizione delle opere e l'attestazione della loro abusività, elementi entrambi presenti nel provvedimento in esame.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, (ud. 22/3/2022), n. 318 - Pres. Bellucci, Est. Arrivi PROPRIETARI CONFINANTI CON STAZIONE RADIO BASE - AUTORIZZAZIONE ART. 87 d.lgs. 259/2003.

Il Comune ha doverosamente disapplicato l'art. 3 del proprio Regolamento comunale n. 1/2001 (richiamato dall'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), il quale vieta l'installazione di impianti di telefonia mobile nelle "zone improprie", tra cui quelle che si trovano nel raggio di 200 m dalle abitazioni) in quanto confliggente con la norma di rango superiore posta dall'art. 8, co. 6, l. 36/2001, costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che i Comuni possono individuare criteri localizzativi specifici degli impianti di telefonia mobile, quali ad esempio il divieto di collocare antenne su determinati edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei, come la prescrizione di distanze minime da edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44; Id., 3 giugno 2019, n. 3679; T.A.R. Napoli, sez. VII, 7 aprile 2016, n. 1728; T.A.R. Milano, Sez. II, 4 novembre 2021, n. 2420).

In mancanza dell'illegittimità provvedimento, presupposto indefettibile per l'esercizio del potere di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990, sono quindi inconsistenti i rilievi, contenuti nel secondo motivo di ricorso, in ordine all'asserito omesso bilanciamento degli interessi in gioco, bilanciamento che costituisce condizione aggiuntiva, ma non autosufficiente, per l'annullamento d'ufficio.

È infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, poiché gli esponenti hanno ammesso di essere stati avvisati in itinere della pendenza del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego di autotutela, sicché «l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia il provvedimento tutte le volte in cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende connotanti l'apertura di un procedimento nei suoi confronti, sì da consentire di ritenere raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione» (Cons. Stato, Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168). Trova comunque applicazione l'art. 21 octies, co. 2, secondo periodo, l. 241/1990, poiché, stante l'insussistenza dell'illegittimità dei titoli abilitativi, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello concretamente adottato.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26/4/2022, (ud. 21/4/2022), n. 389 - Pres. Est. Bellucci FISCALIZZAZIONE – SANZIONE PECUNIARIA.

Il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento ai ricorrenti; in ogni caso, trattandosi di atto vincolato nella determinazione del quantum, non sussisteva un onere di attivazione preventiva del contraddittorio.

In forza dell'art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto al provvedimento da adottarsi, sia esso un ordine di demolizione, sia esso un diniego di accertamento di conformità o un diniego di sanatoria edilizia. Invero, una volta respinta la domanda di accertamento di conformità in sanatoria, l'amministrazione è vincolata ad adottare il provvedimento repressivo dell'opera abusiva (che nel caso di specie sarebbe costituito dall'ordinanza di demolizione); tuttavia, se già in sede di istruttoria condotta anteriormente alla predisposizione dell'ordinanza di demolizione emerge che non sarebbe possibile eliminare l'abuso edilizio senza pregiudizio per la parte conforme, il Comune ben può provvedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, a titolo di fiscalizzazione dell'abuso, evitando di aggravare il procedimento con l'adozione di una ordinanza di demolizione di cui risulta già evidente l'inutilità. Il decorso del tempo non incide sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito edilizio attraverso l'adozione della relativa sanzione, con conseguente inesistenza di un dovere di motivare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, essendo invece sufficiente un mero richiamo al comprovato carattere abusivo dell'intervento (Cons. Stato, A.P., 17.10.2017, n. 9). Né la sanzione pecuniaria irrogata in sostituzione della sanzione demolitoria è soggetta a prescrizione, trattandosi di misura adottata a fronte di illecito permanente.

Non coglie nel segno nemmeno il riferimento all'avvenuto rilascio del certificato di agibilità, giacché non è possibile ricavare la conformità edilizia delle opere dall'accertamento incidentalmente compiuto ai fini del rilascio del certificato di agibilità, cui non può essere ascritto il significato di riconoscimento implicito di sanatoria edilizia; l'intervenuto rilascio del certificato di abitabilità, pertanto, non incide sul potere di reprimere l'abuso edilizio (TAR Liguria, I, 25.6.2018, n. 564). Infatti la dichiarazione di abitabilità o agibilità discende direttamente dall'accertamento dell'inesistenza di cause di insalubrità, senza essere condizionata dalla regolarità delle opere sotto il profilo edilizio e urbanistico (TAR Marche, I, 9.11.2021, n. 790).

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26/4/2022, (ud. 21/4/2022), n. 393 - Pres. Bellucci, Est. Caccamo

ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 87 E 88 DEL D.LGS. 259/2003 PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA – DISCREZIONALITA' P.A. – PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.

Nella fattispecie, per un verso, si è in presenza di attività valutativa dell'amministrazione connotata da un elevato grado di discrezionalità, basata su dati e considerazioni di carattere tecnico che costituiscono il sostrato delle conclusioni trasfuse nella motivazione del provvedimento finale, rispetto alle quali non può ritenersi superfluo ogni elemento apportato dalla parte privata nel merito delle questioni strettamente inerenti l'idoneità dei luoghi a ospitare l'opera. Per altro verso, neppure può dirsi pienamente rispettata la garanzia di adeguata partecipazione al procedimento amministrativo rappresentata dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990 ritenendo, in termini generali, che la ricorrente abbia potuto comunque esprimere la propria posizione in occasione della prima comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, inviata in data 6.10.2021. Il nuovo preavviso di rigetto del 12.11.2021, infatti, interviene a seguito di un'ulteriore attività istruttoria, essendo successivo al sopralluogo espletato tra le parti e alle acquisizioni fattuali maturate in detta sede, come chiaramente emerge dall'allegata relazione geologica del 2.11.2021 a firma del dott. Epifani; tant'è che la stessa amministrazione ha ritenuto di dover nuovamente attivare il contraddittorio con la parte privata, così autovincolandosi, una volta trasmessa una nuova comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, al rispetto delle regole contenute nella predetta disposizione normativa.

Né potrebbe invocarsi la sanatoria di cui all'art. 21 octies della L. n. 241/90, atteso che "detta norma (id est la seconda parte del comma 2 dell'articolo) non può, per condivisa giurisprudenza, essere estesa alla

violazione delle garanzie di cui all'art. 10 bis legge 241/90, in ragione della diversità ontologica tra la garanzia preliminare di cui all'art. 7 legge 241/90 e quella sostanziale ex art. 10 bis: in tale ultima evenienza le osservazioni del privato introdotte nella sede procedimentale esigono una specifica controdeduzione, proprio nella appropriata sede amministrativa (che potrebbe essere anche l'unica, senz'altro per i motivi di merito)" (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7.01.2021, n. 130).

È necessario, pertanto, garantire l'effettività della partecipazione del privato al procedimento, per consentire l'emanazione di un provvedimento il più possibile completo, nell'ottica di trasparenza e dialogo tra amministrazione e amministrato, il quale deve poter essere messo nelle condizioni di conoscere, in termini pieni ed effettivi, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta ottenendo una motivazione sulle repliche presentate in sede procedimentale (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, cit.).

ELEZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7/4/2022, (ud. 6/4/2022), n. 332 - Pres. Bellucci, Est. Caccamo

OPERAZIONI DI SCRUTINIO – IRREGOLARITA' - RINNOVAZIONI

Si tratta di contestazioni che si appuntano sulla regolarità delle operazioni di scrutinio, senza tuttavia alcuna allegazione di elementi idonei per poter affermare che le dedotte circostanze abbiano determinato l'attribuzione alla parte ricorrente di un numero di voti inferiore rispetto a quelli effettivamente espressi dagli elettori. In mancanza di tale dimostrazione, le lamentate incongruenze non possono dar luogo alla caducazione delle operazioni elettorali (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 26.01.2022, n. 519). Costituiscono difatti irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, "i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, in quanto da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale" (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 21 gennaio 2021, n.475).

Del resto, è stato osservato che "anche le più gravi irregolarità sostanziali, come la omessa attribuzione di preferenze a tutti i candidati di una determinata lista, seppure indicatrici di uno scrutinio viziato, non forniscono alcun elemento per ritenere che gli errori e le omissioni nelle operazioni elettorali abbiano determinato un risultato sfavorevole al ricorrente principale, presentandosi, in realtà, come censure esplorative per conseguire il riconteggio dei voti, nella speranza, non sorretta da alcun elemento indiziario concreto, che da tale riconteggio sortisca un risultato più favorevole al candidato interessato" (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 31.10.2018, n. 10504).

...Quanto alla dichiarazione del ricorrente, di aver assistito allo spoglio delle schede, e di aver annotato 9 voti a suo favore, tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio è inammissibile, in quanto proviene dallo stesso candidato alle elezioni, odierno ricorrente, e si configura quindi come mera dichiarazione di parte, irrilevante in sede processuale come elemento indiziario o principio di prova dei fatti dedotti. Peraltro, tale affermazione neppure è suffragata da altri elementi oggettivi, risultanti, ad esempio, dai verbali di scrutinio o comunque da documenti del procedimento elettorale.

ENTI PUBBLICI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, (ud. 22/3/2022), n. 319 - Pres. Bellucci, Est. Arrivi
ISTITUTO DI PATRONATO – ATTIVITA' DI VIGILANZA – REQUISITI.

L'art. 7 d.m. 193/2008 (Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato), nel disciplinare i requisiti organizzativi degli istituti di patronato, al comma 7 stabilisce che «le sedi ... devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura». Uno dei requisiti organizzativi basilari delle sedi di patronato è, dunque, l'autonomia, da intendersi sia in senso "funzionale", ossia in termini di attività svolte e loro gestione, sia in senso "strutturale", essendo richiesta la disponibilità di «locali diversi» persino dalla stessa organizzazione promotrice. Come correttamente evidenziato dall'Ispettorato nel verbale conclusivo, «se la disposizione legislativa indica esplicitamente la necessità di operare in autonomia e in locali diversi da quelli della "stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura", si può ragionevolmente dedurre che tale esigenza non solo non venga meno ma sia ulteriormente rafforzata laddove, nella stessa struttura ed anzi nella medesima unità immobiliare, coesistano ed operino enti aventi competenze anche solo parzialmente concorrenti, ma finalità del tutto eterogenee».

Siffatta autonomia non può essere riscontrata rispetto alla sede di San Mauro Torinese, stante l'uso promiscuo dei locali da parte del Patronato e del C.A.F. Lo stesso ricorrente riconosce, infatti, che tra i due esercenti vi è una "convivenza" all'interno del medesimo ufficio, ove il Patronato ha la disponibilità di una mera stanza, mentre la sala d'attesa, gli ingressi e i servizi sono in comune. A ben vedere, il C.A.F. non è neppure dotato di una stanza ad hoc, perché le postazioni si trovano nella sala d'attesa all'interno di pannelli mobili installati dal ricorrente a seguito della prima visita ispettiva. L'assenza di una "diversità dei locali" rende altresì difficile all'utenza distinguere i servizi riferibili al Patronato e al C.A.F., perché all'apparenza le attività risultano imputabili a una struttura unitaria, modulata al suo interno in reparti.

Né rileva la convenzione conclusa ex art. 10, comma 1, lett. a), l. 152/2001, con la quale il C.A.F. ha affidato al Patronato lo svolgimento di attività di supporto all'assistenza fiscale. Tale convenzione giustifica unicamente l'esercizio, da parte del Patronato, di attività diverse da quelle istituzionali, ma non permette di superare l'indispensabile requisito di autonomia della sede.

FORZE ARMATE E POLIZIA DI STATO

T.A.R. Piemonte, sez. I, 29/4/2022, (ud. 13/4/2022), n. 409 - Pres. Prospero, Est. Malanetto

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE - PERDITA DEL GRADO – DISCREZIONALITA' P.A.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1393 del d.lgs. n. 66/2010 là dove, come nel caso di specie, vi sia stata una segnalazione all'autorità giudiziaria penale, se l'addebito non interseca lo svolgimento di funzioni di servizio e non vi sono particolari difficoltà di accertamento, non vi è alcun obbligo dell'amministrazione di attendere gli esiti del procedimento penale, come invece sostanzialmente sostenuto dal ricorrente con il sesto motivo di ricorso. Anzi, salvo i casi di obiettiva difficoltà di accertamento, l'amministrazione è tenuta a procedere disciplinarmente in via autonoma e tanto ha sostanzialmente fatto, pur essendosi mossa in modo non lineare.

L'amministrazione ha in ogni caso condotto il procedimento senza intervalli di inerzia superiori ai 90 giorni tra i vari atti ed ha concluso il procedimento nel complessivo termine massimo concesso per l'insieme di accertamenti preliminari e procedimento disciplinare.

Non può quindi sostenersi esservi stata una puntuale violazione di termini procedurali ovvero una violazione di (insussistente) pregiudiziale penale ma piuttosto una non lineare istruttoria non agevolata dalla mancata collaborazione degli organi inquirenti per ragioni di segretezza delle indagini.

L'amministrazione ha di fatto seguito la pur doverosa forma dell'autonomo giudizio disciplinare, dapprima rinviando il prosieguo del giudizio disciplinare per completare gli accertamenti e quindi rispettando i complessivi termini procedurali riconosciuti per l'insieme degli accertamenti e del procedimento, se pure con un iter reso per niente lineare dal tentativo di realizzare un accertamento più completo.

Quanto alla sanzione, pare al Collegio che avere comminato in prima battuta la più grave ed irrimediabile delle sanzioni non faccia buon governo del principio di proporzionalità e dell'onere di contestualizzare la mancanza contestata alla luce di età, complessiva condotta, precedenti disciplinari, eventuale (ed assente) discredito per il corpo.

Per quanto infatti sia ammessa la motivazione per relationem diviene per contro apodittica se non contraddittoria una motivazione in cui la sanzione viene giustificata anche per l'esistenza di generici precedenti che poi risultano insussistenti e carente là dove, appurato che trattasi di episodio singolo e sporadico, non si provvede ad alcuna contestualizzazione dell'addebito con riferimento alla complessiva personalità del soggetto e concreto significato della condotta; ciò resta tanto più vero se la sanzione comminata è la più grave possibile.

Quanto infine al sindacato di proporzionalità, vero è certamente che il sindacato ammesso da parte del giudice amministrativo non può attingere il merito delle scelte dell'amministrazione e che la detenzione (e quindi forzatamente anche acquisto) per uso personale di modica quantità di sostanza stupefacente non è certo fatto neutrale e fisiologicamente compatibile con i doveri imposti ad un soggetto che professionalmente deve garantire legalità e ordine pubblico, vero è anche, tuttavia, che sembra necessario, al di là delle affermazioni di principio, contestualizzare l'episodio; dagli atti la condotta contestata appare davvero occasionale e accompagnata da un complessivo comportamento dell'interessato volto alla collaborazione ed all'emenda. In tale contesto avere di fatto "saltato" ogni forma di gradualità nella scelta della sanzione, con diretta applicazione della più grave possibile alternativa non pare al collegio, in termini macroscopici e pur nei limiti del sindacato ammesso da parte del giudice amministrativo, conforme al principio di proporzionalità.

PATENTI DI GUIDA

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/4/2022, (ud. 22/3/2022), n. 320 - Pres. BELLUCCI, Est. FAVIERE

RILASCIO PATENTE DI GUIDA – REQUISITI MORALI DI CUI ALL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 285/1992 – ATTO VINCOLATO – DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE ORDINARIA.

Come evidenziato da plurima giurisprudenza di questo Tribunale "in linea con i precedenti della Sezione, rileva il Collegio che la giurisdizione sui provvedimenti basati sui motivi ostativi di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 285/1992 appartiene al giudice ordinario, trattandosi di accertamento avente natura vincolata, con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali dell'amministrazione (cfr.

T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18.11.2020, n. 740; Id. 22.11.2019, n. 1166; Id., 18.06.2019, n. 691, con ampie citazioni giurisprudenziali).

Tale orientamento è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – anche successiva alla sentenza della Corte Costituzionale del 9.02.2018, n. 22, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 120 del Codice della Strada – secondo cui “il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., comma 1, per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto” (cfr. Cass. SS.UU. Ordinanza del 13.12.2019, n. 32977). Pertanto, venendo in considerazione l'esercizio “di un'attività del tutto vincolata - regolata da una norma di relazione - rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo”, deve riconoscersi in tali ipotesi la giurisdizione del giudice ordinario.

I principi riconosciuti dalla Corte di Cassazione sono applicabili, a fortiori, anche con riferimento alla verifica rimessa al Prefetto in occasione della richiesta di rilascio di un nuovo permesso di guida che sia presentata successivamente all'irrogazione, a carico del richiedente, della misura di prevenzione e alla revoca della precedente licenza di guida, trattandosi pur sempre di valutazione attinente alla sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Del resto, in fattispecie del tutto analoga a quella sub iudice è stato recentemente affermato, con valutazioni che il Collegio ritiene di condividere, che la censura relativa alla possibilità di superare gli effetti conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione al fine del rilascio della patente di guida, pur in carenza di previa riabilitazione, riguarda direttamente “la piena verifica dei presupposti di legge (in tesi attorea reintegrati) per l'ottenimento del documento di guida, che, giova ricordare, attiene alla garanzia offerta dall'art. 16 della Costituzione con riguardo alla libertà di circolazione, rispetto alla quale il divieto di guidare veicoli rappresenta indubbiamente un limite; dunque, fondamentalmente, si tratta di questione attinente a diritti il cui giudice naturale, non ricorrendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, è l'A.G.O.” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 29.04.2021, n. 2843, con ulteriori citazioni giurisprudenziali)” (TAR Piemonte, 27/05/2021, n. 558; conformi anche sent. n. 789/2021, sent. n. 740/2021 e 1083/2021).

In altra analoga pronuncia, questo Tribunale ha avuto modo di precisare di non aver “motivo di discostarsi dall'orientamento, seguito dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui la giurisdizione sui provvedimenti fondati sui rilievi ostativi di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 appartiene al giudice ordinario, trattandosi di accertamento avente natura vincolata, con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 10.10.2019, n. 1053; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 21.02.2018, n. 287; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19.04.2018, n. 916; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2018, n. 160; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 14.05.2018, n. 447; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 24.05.2018, n. 646; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 10 luglio 2015 n. 1718; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 18 giugno 2015 n. 266; T.A.R. Sicilia, Catania, 16 giugno 2015 n. 1682; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 agosto 2014 n. 2174; Consiglio di Stato, sez. III, 6 giugno 2016 n. 2413); - questo orientamento giurisprudenziale è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale ha più volte affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla contestazione degli atti con cui l'amministrazione rileva la insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Cass., Sez. Un., sentenze n. 22491 del 2010, n. 28239 del 2011, n. 2446 del 2006; v. anche le sentenze n. 10406 del 2014, n. 8693 del 2005 e n. 7898 del 2003); - non occorre affrontare, nel caso di specie, quali possano essere i riflessi in tema di riparto di giurisdizione della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può

provvedere", alla revoca della patente; - questa pronuncia attiene, invero, a una norma che non è rilevante nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui non si controverte della legittimità di un provvedimento di revoca ma di un diniego di rilascio di un nuovo titolo abilitativo; - con riferimento alle ipotesi di diniego di titolo abilitativo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 9 aprile 2019 ha, invece, ritenuto legittimo il cosiddetto "automatismo" del diniego di rilascio della patente a «persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», confermando così il carattere vincolato dell'accertamento posto in essere dall'amministrazione e il venire in rilievo di una posizione di diritto soggettivo" (TAR Piemonte, 4/12/2020, n. 795; conforme sent. n. 740/2020 e 1083/2021).

PROFESSIONI E MESTIERI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 7/4/2022, (ud. 6/4/2022), n. 329 - Pres. Bellucci, Est. ARRIVI

PARERE DI CONGRUITÀ DEL COMPENSO EX ART. 5, N. 3, L. 1395/1923 – INTERESSE AD AGIRE.
L'impugnazione proposta dal cliente avverso il parere, rilasciato dal competente ordine professionale, di congruità della parcella di un professionista in vista di una eventuale procedura monitoria è inammissibile per difetto d'interesse, poiché tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e non è vincolante per il giudice civile (cfr. T.A.R. Milano, Sez. III, 1° settembre 2020, n. 1626; T.A.R. Catania, Sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 580; T.A.R. Firenze, Sez. II, 5 luglio, 2012, n. 1268).

La ricorrente potrà contestare la congruità della parcella redatta dal professionista (a prescindere dal parere reso dal Consiglio dell'Ordine) promuovendo opposizione all'eventuale decreto ingiuntivo, se e quando verrà emesso (T.A.R. Catania, Sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782).

T.A.R. Piemonte, sez. II, 29/4/2022, (ud. 6/4/2022), n. 407 - Pres. Bellucci, Est. FAVIERE

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE – COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Nel caso di esami di abilitazione professionale la decisione sul contenuto delle domande nonché l'ordine con le quali queste vengono poste rientrano nella piena discrezionalità della commissione esaminatrice e nel potere attribuito di gestire l'andamento della prova.

Il fatto che il bando di esame indichi le materie su cui la discussione si articola, differenziandole dalla disciplina dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato, non significa che venga generato un rigido ordine sequenziale in cui la prova deve articolarsi o che la commissione sia in qualche modo vincolata a seguirlo. Né alcuna indicazione in tal senso è fornita dalla normativa di riferimento (cfr. art. 46 della L. n. 247/2012 e D.M. 25/02/2016, n. 48, recante "Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali").

Sostenere, inoltre, che l'insistenza sull'ordinamento disciplinare e l'anteposizione di questa materia alle altre indicate nel bando possa costituire motivo di smarrimento o di sabotaggio del candidato prova troppo ai fini del presente giudizio e, di per sé, non costituisce valido supporto probatorio a sostegno della tesi di sviamento lamentata nel ricorso.

PUBBLICA ISTRUZIONE

T.A.R. Piemonte, sez. I, 5/4/2022, (ud. 8/3/2022), n. 323 - Pres. Est. BELLUCCI

SCUOLA ELEMENTARE – SERVIZIO DI RISTORAZIONE – AUTOREFEZIONE – NATURA GIURIDICA. L'art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107 preveda espressamente che “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa.”

Occorre in questa sede ribadire il principio di diritto ivi affermato, secondo cui “un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedurali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica.”

Premesso, dunque, che la posizione giuridica dei ricorrenti è qualificabile come interesse legittimo, non come diritto soggettivo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, non ha inteso vietare l'autorefezione, quanto condizionarne l'esercizio alle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica, con la finalità, richiamata anche dal Consiglio di Stato, di “assicurare un'organizzazione scolastica ordinata e funzionale finalizzata a soddisfare le aspirazioni dei frequentanti l'istituto complessivamente considerati” (Consiglio di Stato, VI, 24/01/2020, n. 237, Consiglio di Stato, VI, 06/03/2020, n.1081).

L'istanza originariamente presentata dai ricorrenti è stata respinta in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto avendo riguardo, in particolare, all'elevato numero di alunni richiedenti l'autorefezione che non consentiva di perseguire l'interesse pubblico sotteso ad un'organizzazione scolastica ordinata e funzionale.

La dimostrazione della correttezza dell'operato dell'Istituto scolastico convenuto si evince dal fatto che, diminuito il novero dei soggetti interessati ad usufruire della possibilità di consumare il pasto domestico nel refettorio scolastico (i soli due figli dei genitori odierni ricorrenti hanno rinnovato la richiesta, una volta ripristinata la didattica in presenza, di consumare il pasto domestico a scuola), l'amministrazione scolastica è stata in grado di individuare una soluzione organizzativa adeguata a soddisfare le esigenze dei ricorrenti, in una logica di ragionevolezza e proporzionalità.

L'amministrazione resistente ha operato un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi ed esigenze, considerato l'elevato numero di alunni per i quali è stata presentata domanda di fruizione del pasto domestico a scuola, le difficoltà di tipo organizzativo ed economico che scaturirebbero dall'accoglimento delle istanze di autorefezione, la riconosciuta facoltà dei genitori degli alunni di portare i figli a casa durante l'orario di mensa.

SILENZIO

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, (ud. 13/4/2022), n. 377 - Pres. Est. Prospero

RICHIESTA ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 115 DEL D. LGS. 163 DEL 2006 – PROCEDIMENTO. Alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato del tutto consolidata, si rileva che l'istituto della revisione prezzi consiste in procedimento finalizzato al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti

necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente.

Per cui la posizione di quest'ultimo si articola nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all'an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa, una volta risolto in senso positivo il riconoscimento della spettanza del compenso revisionale (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012, n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU., 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285);

Lo schema procedimentale descritto comporta altresì che il privato contraente, in relazione all'esercizio di tale potere, potrà avvalersi unicamente dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo, e quindi con strumenti di carattere impugnatorio esperibili nei tradizionali termini decadenziali (Cons. Stato, sez. III, 18.12.2015, n. 5779; Id., sez. III, 9.1.2017, n. 25); quindi la domanda giudiziale avente ad oggetto la revisione dei prezzi deve essere definita, sul piano processuale, secondo un'indagine di tipo bifasico, volta dapprima all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale - aspetto per il quale è consentito il giudizio impugnatorio riferito all'atto autoritativo della P.A. e al suo surrogato costituito dal silenzio rifiuto; e solo in un momento successivo alla verifica del quantum debeatur, secondo meccanismi propri della tutela delle posizioni di diritto soggettivo;

Nel caso di spese si deve puntualizzare che la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica dei presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi comporta - in ipotesi di condotta inerte dell'amministrazione compulsata - la necessità di avvalersi dei rimedi previsti a tutela dell'interesse legittimo nella forma del silenzio - rifiuto conseguente ad istanza formale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.1.2013, n. 465).

Per tali considerazioni il ricorso deve essere accolto e la ASL Città di Torino è tenuta di conseguenza ad attivare il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi così come richiesto dalla ricorrente.

STRANIERI

T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, (ud. 13/4/2022), n. 368 - Pres. Prospero, Est. Malanetto

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE – ONERE DELLA PROVA.

Il ricorso appare estremamente generico e destituito di qualsivoglia principio di prova.

E' stato evidenziato già in sede di decisione del ricorso gerarchico come la ricorrente non abbia presentato alcun tipo di documentazione inerente il presunto rapporto lavorativo in nero.

Anche nel presente giudizio la ricorrente non ha offerto alcuna prova, o financo indizio, di detto rapporto lavorativo; la stessa allegazione di sussistenza del rapporto lavorativo è assolutamente generica (non si allega nemmeno per chi, dove, per quanto tempo e con quali orari la ricorrente avrebbe prestato la sua opera).

Il provvedimento impugnato appare quindi immune di vizi, posto che mancano in radice la prova, e prima ancora l'ideale allegazione, del presupposto legittimante la richiesta di permesso avanzata dalla ricorrente.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 28/4/2022, (ud. 13/4/2022), n. 404 - Pres. Prospero, Est. Malanetto

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER LAVORO SUBORDINATO – ONERE DELLA PROVA – VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLA SITUAZIONE DELL'ISTANTE.

Nelle proprie difese l'amministrazione insiste sulla circostanza che il ricorrente sarebbe risultato irreperibile a sostegno della legittimità del diniego.

Rileva il collegio che, a fronte delle articolate deduzioni difensive del ricorrente la problematica dell'irreperibilità avrebbe potuto e dovuto essere meglio indagata in fatto, ed eventualmente superata.

Risulta infatti documentalmente che il ricorrente è titolare di un regolare contratto di locazione registrato; l'indirizzo della sua abitazione corrisponde anche a quello indicato nelle sue buste paga.

La spiegazione offerta della mancata formale registrazione della nuova residenza (difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e, in seguito, intervenuta scadenza e mancato rinnovo del titolo di soggiorno) sono plausibili; in tale difficoltà burocratica resta l'insuperabile dato di fatto che, dalla documentazione in atti, il ricorrente appare avere una stabile occupazione ed una stabile abitazione sul territorio e che di tali elementi, dal punto di vista fattuale, non risultano essere stati effettuati accertamenti.

Anche per quanto concerne la sussistenza del rapporto lavorativo (corredato di contratto, buste paga, regolari bonifici di pagamento e versamento delle imposte) la prova documentale è corposa e coerente; la difficoltà di accertare lo svolgimento effettivo dell'attività da parte di un soggetto che, fisiologicamente, viene inviato a prestare la sua opera presso clienti diversi e il fatto che, nella gestione interna del rapporto lavorativo, i lavoratori possano avere assunto la irregolare prassi di far firmare ad un unico soggetto per tutti gli ingressi e le uscite, di nuovo non appaiono sufficienti a ridondare in danno del ricorrente; sono infatti plurimi e coerenti gli elementi da cui si inferisce la reale sussistenza del rapporto lavorativo che deve quindi essere meglio indagato, al di là degli aspetti meramente cartolari che possono presentare anche delle irregolarità.

In definitiva, emergono numerosi elementi che non consentono di sostenere né che il ricorrente sia, di fatto, irreperibile sul territorio, né che il medesimo abbia prospettato un rapporto lavorativo fittizio. Conseguentemente, come già evidenziato in sede cautelare, senza che l'amministrazione abbia sul punto svolto approfondimenti, il ricorso deve trovare accoglimento e la posizione del ricorrente deve essere valutata alla luce delle circostanze di fatto che egli stesso ha quantomeno documentato.